



Comune di Rimini
Sportello Unico per le Imprese

ENDOPROCEDIMENTO RICHIESTA PARERE
POLIZIA MUNICIPALE/PROVINCIA /ANAS

- Passi carrai già autorizzati;
(Doc. 6.1)
- Per realizzare/modificare passi carrai su VIABILITA' COMUNALE;
(Produrre "mod. 13.01.09" e relativi allegati)
- Per realizzare/modificare accessi su VIABILITA' PROVINCIALE o STATALE;
(Produrre n. 2 copie planimetria "Stato di fatto" e "Stato di progetto" dell'intervento e relativa relazione tecnica)



DA COMPILARSI DAL PROGETTISTA

Il/i Progettista/i incaricato/i dall'impresa:

con studio in _____ via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ P.Iva _____,
iscritto al _____ n° _____

in riferimento all'immobile sito in via _____ n° _____
distinto al Catasto Terreno al foglio _____ mappale _____, relaziona qui di seguito che l'immobile ha
accesso da

Viabilità ordinaria:

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Statale: | S.S. n° _____ | civico n. _____ |
| <input type="checkbox"/> Provinciale | S.P. n° _____ | civico n. _____ |
| <input type="checkbox"/> Comunale | via _____ | civico n. _____ |
| <input type="checkbox"/> Vicinale / poderale | via _____ | civico n. _____ |

attraverso passo carraio

- Esistente:
- | | | |
|----------|--------------------|-----------------|
| n° _____ | rilasciato in data | ___ . ___ . ___ |
| n° _____ | rilasciato in data | ___ . ___ . ___ |
| n° _____ | rilasciato in data | ___ . ___ . ___ |

Viabilità privata.

Data __. __. ____

Firma _____

ALLEGATI: copia dell'autorizzazione del passo carraio

Informazione:

I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – (con particolare riferimento agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RIMINI
Direzione Polizia Municipale – Ufficio Edilizia-Ambiente
Via Della Gazzella, 27 – RIMINI
Tel. 0541.704189/88

OGGETTO: Richiesta di parere preventivo per passo carrabile da realizzare/modificare in Rimini, via: ____

Il sottoscritto _____

residente a _____ in via _____ tel. _____

in qualità di _____
(Proprietario-Titolare/Presidente/Amministratore ditta esecutrice – Tecnico incaricato – ecc.)

per conto di _____
(Proprietario-Titolare/Presidente/Amministratore ditta esecutrice – ecc.)

CHIEDE

ai sensi dell'art.22 del Codice della Strada, il parere preventivo relativo a_ pass_ carrabil_ da realizzare nella via in oggetto indicata.

Le opere verranno svolte previo idoneo titolo di dichiarazione/autorizzazione, sulla base della vigente normativa in materia edilizia.

Firma

Rimini, li' _____

PRODUCE :

- 1) dichiarazione del progettista abilitato di conformità de_ pass_ carrabil_ da realizzare/modificare;
- 2) attestazione di versamento di € 11.00, intestata a COMUNE DI RIMINI – Servizio Tesoreria, C.C. n. 13917471, con dicitura "**diritti di sopralluogo passo carraio Polizia Edilizia - Ambiente**".

OGGETTO: Dichiarazione del progettista abilitato di conformità de_ pass_ carrabil_ da realizzare/modificare presso l'immobile sito in Rimini via _____, n.c. ____ di proprietà d_ _____.

Il sottoscritto tecnico abilitato _____ iscritto nel _____ della provincia di _____ n. iscr. _____, con studio in _____ via _____ tel. _____, progettista dell'intervento di _____, (nuova edificazione / ristrutturazione edilizia) presso l'immobile sito in Rimini, via _____ n.c. _____, di proprietà d_ _____, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 359 e 481 del C.P., che le opere relative a_ pass_ carrabil_, sono soggett_ in base alla normativa edilizia a _____, e (permesso di costruire / d.i.a. / attività di edilizia libera)

verranno realizzate in conformità agli strumenti urbanistici ed alle disposizioni sancite dal Codice della Strada e dal Regolamento per la Disciplina dei Passi Carrabili del Comune di Rimini.

Dichiara inoltre che le allegate planimetrie riportano esattamente e completamente le pertinenze e le segnaletiche stradali collocate nelle strade oggetto di intervento, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali (anche segnaletici), e gli ostacoli vari.

Si allegano:

- a)n. 1 copia (possibilmente in formato A/4) della planimetria in scala 1:2000 / 1:5000 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso (in cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e sia chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato il passo carrabile);
- b)n.1 copia (possibilmente in formato A/4) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare (in cui siano evidenziate -con dimensioni- le strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'eliminazione, gli ostacoli vari, ecc.....);
- c)n. 3 copie (possibilmente in formato A/4) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare (in cui, sulla planimetria di cui al precedente punto, siano evidenziati -con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore a mt.12 dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette, a seguito di parere dei competenti uffici);
- d)fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.

Rimini, li _____

Firma e timbro _____

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEL PASSO CARRABILE DA REALIZZARE/MODIFICARE

Il tecnico progettista dichiara che la struttura de_ pass_ carrabil_, al fine della conformità nei riguardi delle normative edilizie, stradali e comunali, avrà le seguenti caratteristiche:

- la strada su cui il passo carrabile dà accesso è classificata dal Comune di Rimini (ex allegato A del Regolamento di disciplina dei passi carrabili e/o classificazione comunale delle strade) quale:
 - strada urbana di scorrimento veloce [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
 - strada urbana di scorrimento [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
 - strada urbana interquartiere [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
 - strada urbana di quartiere [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
 - strada extraurbana principale [vedesi requisiti necessari nelle note 1,2,4,9,11];
 - strada extraurbana secondaria [vedesi requisiti necessari nelle note 1,3,4,9,11];
 - strada urbana locale interzonale [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
 - strada locale (urbana) [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,12];
 - strada locale (extraurbana), ubicata all'interno di zona prevista come edificabile o trasformabile dallo strumento urbanistico generale – ex art.26/3-4-5c Reg.CdS [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,11];
 - strada locale (extraurbana), non ubicata all'interno di zona prevista come edificabile o trasformabile dallo strumento urbanistico generale – ex art.26/3-4-5c Reg.CdS [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,11];
 - strada “di servizio” (affiancata a strada principale) [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,11,12];
 - strada privata aperta a pubblico passaggio [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,11,12];
 - strada compresa nella delimitazione della zona “A” del Centro Storico [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9,12];
 - strada compresa nella perimetrazione dei ghetti storici [vedesi requisiti necessari nelle note 1,5,9, 11,12];
 - strada di futura realizzazione [vedesi requisiti necessari nelle note 1,4,9,11,12].
- l'accesso richiesto ha una larghezza di m. _____ [vedesi nota 7], e sarà realizzato:
 - con arretramento del cancello di uno spazio tale da permettere la sosta di un veicolo, in attesa di ingresso, fuori dalla carreggiata (in conformità all'allegato A del Regolamento di disciplina dei passi carrabili)
n.b. nel caso di impossibilità di arretramento dovrà essere allegata apposita relazione tecnica [vedesi nota 4];
 - con accesso automatizzato per permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà privata [vedesi nota 4];
 - con apertura manuale ed a filo della strada [vedesi nota 5];
 - con immissione diretta dalla strada [vedesi nota 6].
- l'accesso è adibito a servizio di immobile avente destinazione a:
 - civile abitazione;
 - attività commerciale;
 - impianto produttivo;
 - attività artigianale;
 - altro _____
- l'ubicazione dell'accesso:
 - interessa il marciapiede o la banchina stradale per una profondità di m. _____ [vedesi nota 9];
 - non interessa il marciapiede o la banchina stradale.
- la realizzazione/modificazione dell'accesso viene effettuata:
 - senza opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico e/o la segnaletica stradale;
 - con opere che interessano la sede stradale: _____
(tombinatura di fosso – asfaltatura banchina – scivolo marciapiede – altro...)
 - con opere che interessano il verde pubblico: _____
(abbattimento alberi – modifica aiuole – altro ...)
 - con interventi di modifica della segnaletica stradale: _____
(interruz strisce, modifica segnaletica verticale, eliminaz posto auto, ...)**n.b.** nel caso siano previste le dette opere, devono essere richiesti i necessari nulla osta ai competenti uffici [vedesi nota 9]
- l'accesso richiesto:
 - è già regolamentato (con cartello di p.c. n. _____ del _____) ;
 - non è già regolamentato;
 - trattandosi di passo carrabile di cantiere [vedesi nota 8], è richiesto per un periodo dal _____ al _____.

Dichiara, in particolare, che l'accesso è distante almeno 12 mt. dalla più vicina intersezione e, riguardo ad eventuali curve, è comunque visibile da una distanza pari allo spazio di frenata [vedesi nota 10] relativo alla velocità massima consentita nella strada medesima (Km/h _____).

Dichiara, infine, che l'esecuzione delle opere relative all'accesso carrabile è conforme alle disposizioni sancite dagli artt.16 – 18 del Codice della Strada ed artt. 26 – 28 del Regolamento di Esecuzione dello stesso CdS, riguardo alle eventuali distanze dal confine stradale (c.d. “fasce di rispetto”) [vedesi note 11,12].

firma e timbro

NOTE CONCERNENTI LE CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

nota 1	<p>Art. 7 Regolamento Comunale per la disciplina dei passi carrabili. I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (art. 46 Reg. CdS):</p> <p>a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; n.b. in deroga a tale condizione, i Comuni (ex art. 46/6c Reg CdS) hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dalla norma in esame, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 16.12.1992, n.495 (Reg.CdS), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22/2c del codice. Tale deroga è applicabile anche in occasione di successive modifiche strutturali del passo carrabile, purché le modifiche previste prevedano un miglioramento della situazione (attraverso il maggior ampliamento possibile della distanza dalle intersezioni) e previa verifica, per ogni caso specifico, dell'impossibilità tecnica di realizzazione di soluzioni alternative che garantirebbero il totale rispetto della distanza minima. Non è invece consentito derogare in alcun caso da tale distanza minima per la costruzione di nuovi accessi (vedesi in tal senso parere prot.0003007del Ministero delle Infrastrutture -Direzione Generale delle Strade e Autostrade- emesso in data 13.03.2007).</p> <p>b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;</p> <p>c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;</p> <p>d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione (art.22/10c CdS).</p>
nota 2	Nelle "strade extraurbane principali" sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi (art. 45/2c Reg CdS)
nota 3	Nelle "strade extraurbane secondarie" sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti. (art. 45/3c Reg CdS)
nota 4	Per i passi carrai realizzati nelle strade classificate come "strade di scorrimento veloce" (*), "strade di scorrimento", "strade extraurbane principali", "strade extraurbane secondarie", "strade urbane interquartiere" (*), "strade urbane di quartiere", "strade locali interzonali" (*), "strade di futura realizzazione", l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste nell'allegato B del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Passi Carrabili. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza (art.5/2-3c Reg.Com.p.c.). (*) <i>Inserite nella classificazione ai seguito dell'emanazione della Delibera n. 149 del 28.04.09 della Giunta Comunale di Rimini.</i>
nota 5	Per i passi carrabili realizzati nelle strade classificate come strade locali, strade delle zone A del Centro Storico, strade nei ghetti storici, nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati. (art.5/5c Reg.Com.p.c.)
nota 6	Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. L'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio. (art.5/4c Reg.Com.p.c.)

NOTE CONCERNENTI LE DIMENSIONI DEI PASSI CARRABILI

nota 7	<p>I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale), ad un limite massimo di m. 12,00.</p> <p>Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali (ex art.7 Reg.Com.p.c.).</p> <p>Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dello Staff Edilizia della P.M.</p> <p>In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale (ex art. 11 Reg.Com.p.c.).</p>
--------	--

NOTE CONCERNENTI L'APERTURA DI PASSI CARRABILI NEI CANTIERI EDILI

nota 8	<p>Nelle strade extraurbane, è consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto (art. 45/10c Reg CdS)</p> <p>Nelle strade urbane è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. (art. 46/5c Reg CdS)</p>
--------	---

NOTE CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI LAVORI SUL SUOLO E/O VERDE PUBBLICO NELLA REALIZZAZIONE DI PASSI CARRABILI

nota 9	<p>Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, ovvero con modifiche della segnaletica stradale, deve essere richiesto nulla-osta alla Direzione Infrastrutture – Ufficio Gestione e Manutenzione Strade e Segnaletica.</p> <p>Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti che intaccano il verde pubblico (per la presenza di alberi o aiuole), ovvero il verde privato, deve essere richiesto nulla-osta alla Direzione Infrastrutture – Ufficio Verde Pubblico e Privato.</p>
--------	--

NOTA CONCERNENTE IL CALCOLO DELLO SPAZIO DI REAZIONE, FRENATA E ARRESTO

nota 10	<p>Lo "spazio di frenata" viene calcolato dividendo il quadrato della velocità per il prodotto del doppio dell'accelerazione di gravità (g) moltiplicato per coefficiente di attrito (k): $sf = v^2 / 2gk$ [dove g = 9,8 ed il coefficiente di attrito su asciutto è k = 0,8]</p> <p>Lo "spazio di reazione" viene calcolato ipotizzando che, nella normalità, si impieghi un secondo per percepire il pericolo ed azionare i freni (pertanto coincide con lo spazio percorso in 1 secondo).</p> <p>Lo "spazio di arresto" è quindi dato dalla somma dello "spazio di reazione" e dello "spazio di frenata".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>velocità (km/h)</th> <th>velocità (m/s) = s reazione (m)</th> <th>s frenata (m)</th> <th>s arresto (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>8,3</td> <td>4,4</td> <td>12,7</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>11,1</td> <td>7,9</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>13,9</td> <td>12,3</td> <td>26,2</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>16,7</td> <td>17,7</td> <td>34,4</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>19,4</td> <td>24,1</td> <td>43,5</td> </tr> </tbody> </table>	velocità (km/h)	velocità (m/s) = s reazione (m)	s frenata (m)	s arresto (m)	30	8,3	4,4	12,7	40	11,1	7,9	19,0	50	13,9	12,3	26,2	60	16,7	17,7	34,4	70	19,4	24,1	43,5
velocità (km/h)	velocità (m/s) = s reazione (m)	s frenata (m)	s arresto (m)																						
30	8,3	4,4	12,7																						
40	11,1	7,9	19,0																						
50	13,9	12,3	26,2																						
60	16,7	17,7	34,4																						
70	19,4	24,1	43,5																						

NOTE CONCERNENTI LE FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE DI RECINZIONI E PASSI CARRABILI come da disciplina ai sensi del D.lgs. 285 / 92 e DPR 495 / 92.

nota 11

Art. 16 CdS Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati, applicate ai sensi Art. 26 Reg Cds e DG. 149 / 09 come mod. da DG 330 / 09) :

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, e EF (**) e F.

5. Per le strade di tipo EF* (**), F nel caso di cui al comma 3 [all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi], non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

() Come disposto dal punto 10 della Delibera n.149 del 28.04.2009 della Giunta Comunale, come modificata da D.G. n. 330 del 22.09.09.**

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 17 CdS (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati).

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve debesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

(Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, applicate ai sensi Art. 27 Reg Cds e DG. 149 / 09 come mod. da DG 330 / 09) :

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'art. 26;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art. 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

nota 12

Art. 18 CdS (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati, applicate ai sensi Art. 28 Reg Cds e DG. 149 / 09 come mod. da DG 330 / 09) :

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E, DE (**) ed EF (**), F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D, E ed DE (**);
- c) 10 m per le strade di tipo F e EF (**).

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) m 3 per le strade di tipo A;
- b) m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

() Come disposto dal punto 10 della Delibera n.149 del 28.04.2009 della Giunta Comunale, come modificata da D.G. n. 330 del 22.09.09.**